

Parere n.103 del 19/06/2013

PREC 37/13/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal r.t.p. ing. Sannio / dott. Serlenga / dott. Cardiello / ing. Auriemma - " *Appalto integrato per i lavori di collegamento alla Abbasanta - Buddusò - Olbia della S.S. 389 (tratto Alà dei Sardi), 1° stralcio funzionale* " - importo a base di gara euro 10.100.000,00 - S.A.: Provincia di Olbia Tempio.

Art. 37, comma 13, del Codice - Corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di progettisti.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

Con bando pubblicato il 30 dicembre 2011, la Provincia di Olbia Tempio ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto il primo lotto dei lavori dicollegamento della S.S. 389 alla Abbasanta - Buddusò - Olbia, *di importo a base di gara pari ad euro 10.100.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.* Nella seduta pubblica del giorno 8 novembre 2012, la commissione giudicatrice ha deliberato l'esclusione del Consorzio Stabile Tekton, che aveva designato per la progettazione il costituendo raggruppamento temporaneo tra l'ing. Salvatore Sannio (capogruppo), il dott. Domenico Serlenga (mandante), il dott. Giuseppe Cardiello (mandante) e l'ing. Pietro Auriemma (mandante e giovane professionista), con la seguente motivazione: " *... in quanto non è stato dimostrato da parte del dott. Cardiello il possesso dei requisiti commisurato alla sua quota di partecipazione al r.t.p. ed alla corrispondente quota di esecuzione del servizio, così come sancito dall'art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006* ".

In particolare, la commissione ha giudicato insufficiente il fatturato dichiarato dal mandante dott. Cardiello (agronomo) in relazione al requisito prescritto dal paragrafo M.2a) del bando, e cioè l'aver svolto nell'ultimo decennio servizi di progettazione esecutiva di lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente paragrafo E-2 per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato. Con riferimento alla progettazione specialistica riservata ai dottori agronomi (" *art.103 - I Gruppo, lettera a* "), il bando fissava l'importo dei lavori da progettare in euro 700.000,00. Il fatturato minimo pari a 1,5 volte tale importo, ai sensi del paragrafo M.2a), era perciò riferito a lavori dell'ammontare di euro 1.050.000,00.

Il raggruppamento istante contesta la legittimità del provvedimento di esclusione ed evidenzia, a tal fine, che la presenza del mandante dott. Serlenga (anch'egli agronomo) garantirebbe di per sé il soddisfacimento dei requisiti di esperienza e di fatturato richiesti nel bando di gara.

La stazione appaltante, formalmente avvisata dell'apertura del procedimento di precontenzioso con nota dell'Autorità del 5 marzo 2013, ha trasmesso le proprie osservazioni.

Ritenuto in diritto

Il quesito all'esame dell'Autorità riguarda il provvedimento di esclusione adottato dalla Provincia di Olbia Tempio nei confronti del Consorzio Stabile Tekton, nell'ambito della procedura aperta per l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di collegamento della S.S. 389 alla Abbasanta - Buddusò - Olbia.

Per la progettazione dell'opera, il Consorzio aveva indicato il raggruppamento temporaneo così composto: - ing. Salvatore Sannio (capogruppo) per il 100% delle classi e categorie " *VI-a e I-f* ", corrispondente al 93% sul totale dei lavori; - dott. Domenico Serlenga e dott. Giuseppe Cardiello (mandanti) rispettivamente per il 60% e 40% della classe e categoria " *art.103 - I Gruppo, lettera a* ", corrispondenti al 4% e 3% sul totale dei lavori.

Il fatturato minimo nell'ultimo decennio ai sensi del paragrafo M.2a) del bando, pari a 1,5 volte l'importo stimato per la progettazione di competenza dei dottori agronomi, era perciò quantificato in lavori pari a euro 1.050.000,00 da ripartire in ragione delle quote di suddivisione (60% dott. Serlenga; 40% dott. Cardiello).

Il dott. Cardiello avrebbe perciò dovuto dimostrare una qualificazione corrispondente al 40% di euro 1.050.000,00 (= euro 420.000,00). Egli, invece, ha dichiarato esperienze pregresse nell'ultimo decennio per l'importo di euro 299.493,17, corrispondente al 28,52% della classe e categoria " *art.103 - I Gruppo, lettera a* ", e per tale decisiva ragione non possiede la qualificazione per l'importo e la classifica corrispondente alla quota di progettazione che ha dichiarato di voler assumere all'interno del raggruppamento.

L'esclusione è pertanto legittima.

Secondo il principio di carattere generale codificato nell'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (all'epoca vigente), i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, il che comporta che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori o servizi eseguiti dal singolo operatore economico, quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Ai fini dell'ammissione alla gara dell'associazione temporanea, occorre perciò che già nella fase di

offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale che non consentiva distinzioni legate all'oggetto dell'appalto -lavori o servizi e forniture - (almeno fino all'entrata in vigore del citato comma 13 come modificato dalla legge 135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012), alla natura del raggruppamento (verticale o orizzontale) ovvero alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie), e che è tuttora finalizzato (seppure esclusivamente per i lavori) ad assicurare la serietà dell'offerta presentata alla stazione appaltante ed il buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione.

Alla mancata osservanza di tale obbligo consegue senz'altro l'esclusione, poiché non può ammettersi l'esecuzione della prestazione da parte di un'impresa priva, almeno in parte, della qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall'accordo associativo (in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2012 n. 793; Id., sez. V, 8 novembre 2011 n. 5892; Id., sez. V, 19 settembre 2011 n. 5279; Id., sez. III, 15 luglio 2011 n. 4323; Id., sez. III, 11 maggio 2011 n. 2804; Id., sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 472; Id., sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253). In conclusione, il Consorzio Stabile Tekton *ha indicato un* raggruppamento temporaneo di progettisti non adeguatamente qualificato, in relazione alle quote di partecipazione dichiarate dai singoli professionisti, ed è stato legittimamente escluso dalla gara in epigrafe.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

che la Provincia di Olbia Tempio ha legittimamente escluso il Consorzio Stabile Tekton *per aver rilevato, ai sensi* dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, la mancata corrispondenza tra quota percentuale di partecipazione e quota di qualificazione del dott. Giuseppe Cardiello, mandante del raggruppamento temporaneo di progettisti indicato in sede di offerta.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente : Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 luglio 2013

Il Segretario Maria Esposito